

STATUTO

**"OASI XENIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CISTERNINO BR VIA FIUME 8

Numero REA: BR - 253562

Codice fiscale: 02763530744

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, una società cooperativa	
	sociale di tipo misto (cooperativa sociale di tipo A e B),	
	con sede nel comune di Cisternino (BR) alla via Fiume n. 8	
	la Società cooperativa denominata:	
	"OASI XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"	
	Solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo	
	Settore (RUNTS) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	117/2017, la denominazione sociale si deve intendere sin	
	d'ora modificata in	
	"OASI XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO	
	SETTORE"	
	in breve nominabile anche come "OASI XENIA - SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE - ETS"	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	

	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),	
	b), c), d), l), e p), del D.Lgs. n. 112/2017 recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai	
	sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 381/91;	
	b. lo svolgimento di attività d'impresa, indicate all'art.	
	1, comma 1, lett. b) della Legge 381/91, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'art. 4 della medesima legge.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità ri- spetto ai ruoli, lo spirito comunitario,	
	il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	

	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto	

	della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, l'attività	
	della Cooperativa è ispirata ai seguenti principi e valori	
	generali:	
	- la volontà di porre al centro del percorso di educazione,	
	cura e assistenza, l'attenzione alla persona ed in	
	particolare alla scelta delle persone più svantaggiate oltre	
	alla volontà di porre al centro del percorso di vita delle	
	persone, la possibilità di autonomia abitativa e lavorativa,	
	in particolare per le persone più svantaggiate;	
	- la scelta di priorità verso le persone più deboli ed	
	emarginate, per costruire servizi e opportunità di	

	reinserimento lavorativo che raggiungano i bisogni più	
	scoperti della società, favorendo la promozione integrale	
	delle persone, nel rispetto dei tempi di crescita, delle	
	culture e dei luoghi;	
	- l'obiettivo di costruire uno "spirito di famiglia"	
	realizzando servizi non solo per gli ospiti, ma "con" gli	
	ospiti con le caratteristiche di accoglienza e	
	partecipazione, attraverso relazioni semplici e familiari	
	che fanno sentire ciascuno a "casa" oltre che percorsi di	
	inserimento lavorativo che mirino a costruire progetti di	
	autonomia, lavorando, "con" gli ospiti al fine di realizzare	
	percorsi di integrazione sociale, di partecipazione e di	
	promozione integrale della persona;	
	- la partecipazione attiva alla vita della comunità locale,	
	accanto alle persone in difficoltà, per avere una conoscenza	
	"ravvicinata" dei loro bisogni, delle loro difficoltà e	
	risorse.	
	Sulla base di questi valori ispiratori la cooperativa ha per	
	oggetto il simultaneo perseguimento delle attività previste	
	nella lettera a), così come integrate dall'art. 17, comma 1,	
	del D.Lgs. n. 112/2017, e di quelle stabilite nella lettera	
	b) della Legge n. 381/91, le cui tipologie di intervento	
	sono funzionali per l'efficace raggiungimento delle finalità	
	attribuite alla Cooperativa di sostegno a favore delle	
	persone svantaggiate in relazione al fatto che gli utenti	

	nei confronti dei quali è rivolta l'attività di tipo "A"	
	potranno essere inseriti, nell'ambito di un percorso di	
	integrazione sociale e di promozione integrale della	
	persona, nelle attività produttive gestite nell'ambito	
	dell'attività di tipo "B". In particolare la Cooperativa ha	
	per oggetto l'attuazione delle attività di seguito	
	descritte, che potranno essere svolte sia in proprio che per	
	conto di committenti privati o pubblici.	
	Con riguardo all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n.	
	381/91, così come integrato dall'art. 17, comma 1, del	
	D.Lgs. n. 112/2017, la cooperativa è chiamata a svolgere	
	servizi alla persona di tipo sociale, socio-sanitario ed	
	educativo, oltre che riabilitativo, con particolare	
	attenzione alle fasce deboli della popolazione, uomini e	
	donne, in situazione di grave emarginazione e povertà, o con	
	disabilità di vario tipo. In relazione a ciò la cooperativa	
	può gestire stabilmente, o temporaneamente, in forma	
	diretta, in appalto, in convenzione o concessione con Enti	
	Pubblici o Privati in genere:	
	1. Strutture di accoglienza, per uomini e donne, senza fissa	
	dimora, o in situazione di detenzione alternativa al	
	carcere, in situazione di sfruttamento derivante dalla	
	prostituzione di dipendenza da sostanze stupefacenti, da	
	alcool, da gio- co, e in situazione di cronicità o	
	disabilità di vario tipo;	

	2. Strutture di accoglienza, centri di pronto intervento,	
	case rifugio, per donne con figli con gravi problematiche	
	familiari o personali o vittime di violenza, o portatori di	
	disabilità;	
	3. Servizi domiciliari socio-assistenziali (Adm, servizi di	
	incontri protetti, assistenti ad personam, Sed);	
	4. Servizi domiciliari infermieristici e sanitari integrati;	
	5. Attività, laboratori e servizi di riabilitazione;	
	6. Orientamento, consulenza e supporto alle famiglie;	
	7. Centri sociali diurni;	
	8. Centri diurni integrati;	
	9. Case famiglia;	
	10. Comunità alloggio;	
	11. Mini-alloggi protetti;	
	12. Ludoteche e spazi-gioco intergenerazionali;	
	13. Attività ricreative (gestione di grest, centri diurni,	
	cag, e attività parascolastiche);.	
	14. Attività di formazione rivolte a volontari e operatori	
	dei servizi;	
	15. Percorsi di consulenza e supervisione agli Enti, alle	
	équipe di lavoro ed a singoli;	
	16. Indagini e ricerche sociali;	
	17. Studi di fattibilità e progettazione di servizi;	
	18. Altri servizi sperimentali nell'area delle nuove povertà;	
	19. Interventi finalizzati al consolidamento dei rapporti	

	con il territorio;	
	20. Percorsi terapeutici individuali e/o di gruppo;	
	21. Gruppi di psicoterapia e consulenza psicologica;	
	22. Percorsi ed eventi di sensibilizzazione alla solidarietà	
	e alla cultura dell'accoglienza;	
	23. La gestione di servizi di ospitalità, di accoglienza ed	
	alloggio a favore di italiani e stranieri immigrati	
	utilizzando immobili in proprietà, in affitto, in comodato,	
	in concessione o con altre modalità previste dalla legge;	
	24. La promozione culturale attraverso incontri, seminari,	
	scambi ecc. sui problemi della Solidarietà Sociale;	
	25. La promozione culturale per integrare i modelli	
	dell'abitare locale con quelli dei paesi di origine degli	
	immigrati;	
	26. L'accompagnamento sociale degli immigrati nel	
	superamento di eventuali difficoltà nei rapporti con le	
	Istituzioni, gli Enti pubblici e privati;	
	27. La gestione dei servizi di mensa e di ristorazione,	
	volti in particolare alla diffusione delle cucine di diverse	
	etnie;	
	28. La gestione tramite il lavoro dei soci di attività	
	produttive e di servizio ricevendo in appalto servizi da	
	Enti sia pubblici che privati;	
	29. L'assistenza agli immigrati a disagio per l'alloggio in	
	tutte le operazioni che li possono portare ad avere una casa	

	in affitto o anche in proprietà, dalla cooperativa stessa,	
	da enti pubblici o sul libero mercato immobiliare (a titolo	
	esemplificativo: informazione e consulenza sulle procedure	
	per ottenere gli alloggi popolari o il mutuo-casa,	
	accompagnamento nell'espletamento delle pratiche	
	burocratiche e bancarie); al fine di agevolare il socio, la	
	Cooperativa potrà concedere ai soci stessi garanzie;	
	30. La facilitazione dei processi di integrazione degli	
	immigrati e delle loro famiglie, assumendo in maniera	
	diretta o indiretta la gestione di attività sociali che	
	dovessero richiedere l'uso di immobili a scopo associativo,	
	educativo, ricreativo, sanitario, religioso o altro.	
	Nel perseguimento degli scopi la Cooperativa potrà compiere	
	ogni operazione mobiliare, immobiliare, creditizia, come	
	pure assumere partecipazioni in società ed enti anche	
	cooperativistici, che svolgono attività comunque connesse o	
	affini a quelle della Cooperativa, nonché raccogliere	
	prestiti da soci nell'ambito e nei limiti della legislazione	
	vigente.	
	Con riguardo all'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n.	
	381/81 la cooperativa ha per oggetto la gestione di percorsi	
	di reinserimento lavorativo e occupazionale.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente, o	
	temporaneamente, in forma diretta, in appalto, in	
	convenzione concessione con Enti Pubblici o Privati in	

	genere, attività che hanno come obiettivo l’inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate in situazione di grave	
	emarginazione, di povertà, disabilità di vario tipo.	
	Si impegna perciò a provvedere alla organizzazione e	
	gestione in forma stabile ovvero temporanea di una o più	
	attività produttive ritenute opportune per l’inserimento	
	lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti	
	applicativi della legge 381/1991, nell’ambito dei settori	
	industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e	
	dei servizi, sia direttamente sia assumendole in	
	convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la	
	possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in	
	punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande	
	distribuzione, quali per esempio:	
	31. l’organizzazione e la gestione di lavori di pulizia,	
	igienizzazione, sanificazione, disinfestazione,	
	derattizzazione, e ogni altra attività similare nonché	
	manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade,	
	magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici	
	sia privati;	
	32. l’organizzazione e la gestione di lavori di	
	giardinaggio, la realizzazione e la manutenzione di aree	
	verdi di vario tipo, la coltivazione di terreni e la	
	raccolta dei prodotti della terra; la gestione di serre e di	

	parchi verdi pubblici e privati,	
	33. la gestione di isole ecologiche e la raccolta	
	differenziata dei rifiuti;	
	34. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative	
	per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali,	
	la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni	
	iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica	
	del territorio;	
	35. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti	
	di ristoro, agriturismi, ristoranti, servizi ricettivi e di	
	ospitalità, gestione di case vacanza, bed ed breakfast,	
	attività di catering, rivolti in particolare a giovani,	
	studenti, famiglie, migranti, a gruppi organizzati e	
	associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la	
	valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo	
	nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i	
	valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della	
	solidarietà tra i popoli;	
	36. l'organizzazione e la gestione di servizi di	
	qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di persone e di	
	cose, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio	
	di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in	
	materia;	
	37. servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia	
	meccanizzato compresa la movimentazione di merci con	

	carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su	
	scale e gradini, lavori di manutenzione ordinaria;	
	38. l'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste,	
	matrimoni;	
	39. la gestione di servizi per conto di amministrazioni	
	pubbliche;	
	40. l'organizzazione e gestione di attività e servizi volti	
	a favorire il risparmio energetico e la riduzione di	
	emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione,	
	realizzazione, installazione e gestione di impianti per la	
	produzione di energia da fonti rinnovabili, curandone la	
	corretta utilizzazione e installazione;	
	41. la gestione di strutture per l'accudimento e	
	l'accoglienza di animali, quali per esempio canili, riserve	
	di pesca, fattorie didattiche e ogni attività complementare	
	connessa;	
	42. attività e servizi di comunicazione, con particolare	
	referimento a servizi informatici, quali ad esempio,	
	programmazione, realizzazione siti internet, database,	
	attività di assistenza e manutenzione sistemi operativi,	
	digitalizzazione di dati;	
	43. la gestione di officine meccaniche per la manutenzione e	
	riparazione di macchine e attrezzature;	
	44. la gestione di lavanderie, con attività di lavaggio,	
	stiraggio e consegna a domicilio;	

	45. attività di tinteggiatura di appartamenti di enti	
	pubblici e privati;	
	46. attività di riciclaggio di vestiti usati, oggettistica,	
	elettrodomestici e mobili e attività complementari allo	
	smistamento, lavaggio, riparazione, restauro e	
	commercializzazione al dettaglio degli stessi;	
	47. la progettazione, installazione, riparazione,	
	manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici,	
	termo-tecnici e idraulici in generale, nonché lavori edilizi	
	finalizzati alla realizzazione di quanto sopra;	
	48. la vendita di prodotti alimentari e non a mezzo di	
	distributori automatici collocati presso terze strutture	
	pubbliche o private.	
	I servizi e le attività in precedenza indicate di cui alla	
	sezione A e alla sezione B sono svolti in forma correlata,	
	ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle	
	finalità attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto,	
	con il necessario collegamento funzionale tra le medesime	
	attività di tipo A e B.	
	L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la	
	netta separazione delle gestioni relative alle attività di	
	tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione	
	delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	

	altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque,	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo	
	di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della	

	possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'Organo	
	amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei	
	limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	TITOLO III SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche	
	appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della legge n. 381/91, che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	

	professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività	
	dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso	
	l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono	
	richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate	
	allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro	
	in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità	
	di	
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -	
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al	
	medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	in- direttamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	

	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella	
	dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	

	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	

	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	

	clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del	
	presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione. Chi intende essere ammesso come socio	
	lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a),	
	b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dai regolamenti interni;	
	l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	

	l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla	
	cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	ci- vile, se trattasi di società, associazioni od enti,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed	
	e) relati- vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	

	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	

	c) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) presteranno la propria attività di	
	volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli	
	appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	

	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	re- lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda	
	di am- missione o successivamente. Le suddette variazioni	
	hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	

	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa	
	ovvero con messaggio di posta elettronica certificata	
	inviato da casella iscritta nei pubblici registri. L'Organo	
	amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la	
	relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento ovvero con messaggio di posta	
	elettronica certificata inviato da casella iscritta nei	
	pubblici registri; in caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	

	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio	
	volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività	
	di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che	
	abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a trenta	
	giorni per a- deguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro quindici giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto	
	di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta	
	gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la	
	risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari	

	ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 39	
	e 40, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	in- teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e	
	14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	

	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, com- prende il valore nominale	
	delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell’articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l’esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall’approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell’Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell’articolo 11,	
	lette- re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove	

	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del co- dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.	
	59. Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	

	quo- te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	

	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	del- l'emissione della partecipazione.	
	Art. 18 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora	
	quest'ultimo sia collegiale;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	1 voto fino a 1.000,00 (mille virgola zero zero) euro di	
	capitale sottoscritto;	
	2 voti oltre 1.001,00 (milleuno virgola zero zero) euro e	
	fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) euro di	
	capitale sottoscritto;	
	3 voti oltre 50.001,00 (cinquantamilauno virgola zero zero)	

	euro e fino a 100.000 ,00 (zero virgola zero zero)euro di	
	capitale sottoscritto;	
	4 voti oltre 100.001,00 (centomilauno virgola zero zero)	
	euro e fino a 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto;	
	5 voti oltre 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	mo- tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	ver- ranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati.	
	I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5	
	(cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1.a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	

	rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 50,00	
	(cinquanta virgola zero zero) Il valore della quota detenuta	
	da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	1.b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat	
	to salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	

	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	5.a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	5.b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	5.c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	5.d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992, n. 59;	
	5.e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	

	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi	
	seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che	
	costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non	
	possono in nessun caso superare la misura del trenta per	
	cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi	
	dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del	

	Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro	
	distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	qualifica professionale,	
	compensi erogati,	
	tempo di permanenza in cooperativa,	
	tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di a-	
	zioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di Controllo e/o di Revisione, se nominato.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate in forma	
	colle- giale, secondo le modalità regolate dagli articoli	

	che seguono, o mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al	
	successivo art. 37.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio;	
	b) approva il bilancio sociale in conformità con le linee	
	guida stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs n. 112/2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e	
	del Presidente dell'Organo di Controllo e, ove richiesto,	
	del soggetto incaricato al controllo legale dei conti;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, all'Organo di Controllo ed al soggetto	
	incaricato al controllo legale dei conti;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	

	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti in- terni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei	
	Sindaci e del soggetto incaricato al controllo legale dei	
	conti;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai	
	precedenti punti g) e h) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	al- meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	

	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	Art. 27 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R ovvero con messaggio di posta elettronica	
	certificata inviato da casella iscritta nei pubblici	
	registri, inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo	
	amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre	

	otto giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 29.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	

	Art. 29 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	5 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	

	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o Sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore può rappresentare altri soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	

	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci operatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.	

	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre	
	esercizi; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri	
	del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto	
	previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	all'Organo amministrativo e all'Organo di Controllo, se esi-	
	stente, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	

	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	

	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche	
	mediante consultazione scritta o acquisizione del consenso	
	e- spresso per iscritto, secondo le modalità illustrate	
	all'art. 37.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	

	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 34 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non	
	sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di	
	Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	

	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	

	Art. 37 (Consultazione scritta o consenso espresso per i-	
	scritto)	
	Il procedimento per la consultazione scritta o	
	l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato	
	come segue.	
	Qualora un numero di soci che rappresentino almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci o uno degli amministratori	
	comunica, a pena di nullità, a tutti i soci, a tutti gli	
	amministratori non soci e ai membri dell'organo di	
	controllo, se esistente, il testo della decisione da	
	adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni	
	entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la	
	sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.	
	In caso di decisioni dell'organo amministrativo l'iniziativa	
	per le stesse sarà a cura di un amministratore ed i	
	destinatari delle comunicazioni di cui sopra saranno gli	
	altri amministratori ed i membri dell'organo di controllo,	
	se esistente. In caso di mancata risposta nel termine	
	fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono	
	risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione	
	e il consenso alla stessa.	
	Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che	
	consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro	
	della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta	
	inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta	

	elettronica, e devono essere conservate dalla società.	
	Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono	
	risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo	
	amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci	
	o nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.	
	Art. 38 (Organo di Controllo)	
	L'Organo di Controllo e/o di Revisione, se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di	
	un solo membro effettivo o di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Organo di Controllo e/o di	
	Revisione composto da tre membri, il Presidente dell'Organo	
	di Controllo è nominato dall'Assemblea.	
	L'Organo di Controllo e/o di Revisione resta in carica per	
	tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. Esso è rieleggibile.	
	La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo e/o di	
	Revisione è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	La revisione legale dei conti è affidata all'Organo di	
	Controllo, se nominato, salvo che l'assemblea deliberi di	
	affidarla separatamente ad un revisore legale dei conti o ad	
	una società di revisione legale. Qualora, in alternativa	

	all'organo di controllo, la società nomini per la revisione	
	legale dei conti un revisore o una società di revisione,	
	questi dovranno essere iscritti nell'apposito registro.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art.39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	

	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	1) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	2) tre, per le altre controversie;	
	3) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della	
	società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.	
	Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma,	

	del codice di procedura civile quando per decidere abbiano	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto	
	del giudizio sia costituito dalla validità di delibere	
	assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale	
	sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di	
	solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del	
	Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	

	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	del l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre	

	al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001,	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa:	
	a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	

	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto e nei	
	regolamenti attuativi, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 46 (Norma transitoria)	
	Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano	
	ri- ferimento alle norme dettate dai decreti legislativi n.	
	117/2017 e n. 112/2017, decorreranno solo a seguito	
	dell'avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).	
	Firmato:	
	D'Aversa Isabella	
	Loparco Maria	
	Alessandra Semeraro	
	Francesco Di Gregorio	
	Sigillo	

58 di 58